



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 09 ottobre 2012, n. 39878

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Declaratoria di estinzione del reato – Possibilità per il giudice di disporre la sospensione della patente – Esclusione.

Il giudice penale non può – ex art. 221 C.d.S. nel testo applicabile, secondo il tempo del fatto commesso – nel caso di dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato addebitato (omicidio colposo) applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. (Cass. Pen., sez. IV, 9 ottobre 2012, n. 39878) [RIV-1307P833] Artt. 221, 224 cs.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Bologna in riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza che aveva ritenuto A. S. e A. F. colpevoli dei reati ad essi rispettivamente addebitati (per entrambi il delitto di omicidio colposo con violazione di specifiche norme cautelari stabilite dal Codice della Strada, per la morte di C. G. in occasione di un incidente stradale che aveva visto i due conducenti antagonisti, fonte causale indipendente dell'evento addebitato, e per la A. anche il delitto di lesioni colpose gravi in danno dell'A.), ha ritenuto le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante contestata e ha dichiarato, in data 28 gennaio 2011, non doversi procedere perché estinti per intervenuta prescrizione tutti i reati addebitati e commessi il 3 agosto 2001. La sentenza impugnata aveva ancora applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente.

L'imputata A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza appena sopra richiamata e denuncia: violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza di norma giuridica per avere la sentenza che ha affermato l'estinzione del reato per prescrizione applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente in violazione della previsione dell'art. 221 C.d.S., comma 2.

All'udienza pubblica del 20 Gennaio 2012 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incumbenti imposti dal codice di rito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 221 C.d.S. nel testo applicabile secondo il tempo del fatto commesso afferma che la competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

In applicazione di tale norma, Cass. Pen. Sez. IV, 30 ottobre 2009 n. 41818 ha affermato che in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per intervenuta oblazione, il giudice penale non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

Nel caso di dichiarazione di estinzione del reato addebitato per intervenuta prescrizione risulta pienamente applicabile la prescrizione di legge appena richiamata, sicché la sospensione della patente degli imputati è stata disposta contro legge. Ancorché l'imputato A. non abbia proposto



ASAPS
Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale
www.asaps.it - sede@asaps.it

- 2 -

ricorso per cassazione, l'accoglimento del ricorso della A., determinato da ragioni per nulla ritagliate sulla posizione personale dell'unica ricorrente, si estende ex art. 587 c.p.p., anche all'A.. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla sospensione della patente di guida nei confronti di A. S. e A. F., e la statuizione che ha disposto la sospensione deve essere eliminata. Si deve disporre la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Piacenza. (*Omissis*) **[RIV-1307P833] Artt. 221, 224 cs**